Tribunale di Rossano

Udienza 26/6/07

È presente il collegio composto da:

- Dr.ssa L. Bunguo Presidente
- Dr. G. Romano Giudice
- Dr. V. Quaranta Giudice

È presente l'avv. Pinto il quale preliminarmente rileva la mancata compilazione dell'indice degli atti del fascicolo di ufficio del presente procedimento, ciò comporta una limitazione del diritto di difesa, per cui chiede che il Collegio dia le disposizioni di rito al Cancelliere. Riserve e salvezze. L'avv S. Trento rileva che la mancata compilazione dell'indice non è prevista assolutamente come causa di nullità ed osserva che le cause di nullità debbono essere espressamente previste dal Codice. Nel tantomeno sussiste

alcuna violazione del diritto di difesa in dipendenza della mancata compilazione dell'indice, atteso che gli atti relativi al conto sono tutti inseriti nel fascicolo e l'avv. Pinto avrebbe potuto tranquillamente estrarne copia ove lo avesse ritenuto necessario. Rileva che la approvazione del conto è indifferibile anche per poter proseguire correttamente l'iter della procedura fallimentare.
Chiede (~~[illegible]~~) pertanto, che il Collegio voglia disporre la prosecuzione dell'odierna udienza.
L'avv. Pinto impugna e contesta le avverse deduzioni ed insiste nella propria richiesta nonché eccezione.
Il Collegio ritenuto la non indispensabilità dell'indice ai fini della conoscibilità conoscenza degli atti, rigetta l'eccezione.
L'avv. Pinto impugna e contesta l'ordinanza e riserva azione di gravame. Rileva: 1) che esiste un procedimento penale a suo carico

L'avv. Pinto espone oralmente le sue ragioni e a sostegno deposita appunti-note sommarie di tre pagine con allegati, nonché memoria difensiva con allegati.

L'avv. Pinto insiste nell'approvazione del rendiconto.

L'avv. Trinto non si oppone all'approvazione del conto fermo rilevare la corrispondenza tra la somma evidenziata dal dr. Perse e quanto riscontrato sul libretto di deposito. Si riporta a quanto rilevato dovuti al G.D.

Il Tribunale si riserva.

Il Cancelliere C1 — Il Presidente

Aronio

Preliminarmente l'Avv. Pinto rileva la mancata compilazione dell'indice degli atti del fascicolo d'Ufficio del presente procedimento.

Cio' comporta una limitazione del diritto di difesa, per cui chiede che il Collegio dia le disposizioni di rito al cancelliere.

Riserve e salvezze.

Prende atto, dall'esame dell'indice del fascicolo d'Ufficio:

- che esiste un procedimento penale a suo carico;
- che sono stati nominati dal Dott. Roberto Penna, Sostituto Procuratore della Repubblica di Salerno, due periti, nella persona del Dott. Valisena Antonio, Agronomo, e del Dott. Salvatore Giordano, Commercialista;
- che uno dei periti – Dott. Salvatore Giordano – si è recato presso il Tribunale di Rossano per acquisire la documentazione del fallimento l'EDIL A.R.P. + 3 s.n.c.;
- che nei verbali redatti in data 20-03-2007, in data 29-03-2007 e in data 12-04-2007, alla presenza del Presidente Dott. Franco Pasquariello e della Dott.ssa Federica Colucci (presente solo nella stesura del 1° e del 3° verbale), sono stati consegnati dei documenti, non elencati in nessun atto, in palese violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.

Pertanto l'Avv. Pinto eccepisce la nullità procedurale per violazione di legge, violazione del diritto di difesa, violazione del principio del contraddittorio.

Riserve e salvezze più ampie.

Nella documentazione messa a disposizione del consulente Dott. Salvatore Giordano:

1) manca l'ordinanza a firma della Dott.ssa Federica Colucci del 10-10-2006 (1), nella quale si afferma che i maggiori importi liquidati dal Tribunale sono riferibili agli oneri accessori ex lege dovuti (IVA, CAP, SPESE FORFETTIZZATE);
2) manca la relazione integrativa del 15-09-2006 a firma del Dott. Roberto Paese, la quale precisa che i ritardi nell'accreditamento delle somme corrisposte dai conduttori dell'immobile locato alla Provincia di Cosenza ed al Comune di Corigliano Calabro sono imputabili alla Banca Commerciale Italiana (ora Banca Intesa) (2);
3) manca il decreto del Giudice Delegato Dott.ssa Federica Colucci del 22-06-2006, che ordina al nuovo curatore Avv. Trento di recuperare le succitate somme (dall'Istituto di Credito a mezzo raccomandata a.r.) (2);
4) manca la relazione del curatore Avv. Pinto datata 06-12-2005 e depositata in Cancelleria in data 12-12-2005, con gli allegati da 1 a 195 (3);

5) manca la rinuncia del Dott. Franco Pasquariello a svolgere le funzioni di Giudice Delegato del fallimento EDIL A.R.P. e la nomia del nuovo Giudice Delegato Dott.ssa Federica Colucci (4);

6) manca il provvedimento Collegiale datato 23-04-2003, con la quale veniva disposto il non luogo a procedere per richiesta analoga del Presidente del Tribunale di Rossano (nelle funzioni di Giudice Delegato) Dott. Franco Pasquariello;

1

n. 17190 R.F.

TRIBUNALE DI ROSSANO

Il Giudice delegato

Letti gli atti,

a scioglimento di riserva;

osserva quanto segue.

Appare preliminare ricostruire l' iter procedimentale seguito dal GD in sede di approvazione del rendiconto del curatore revocato.

In data 26.7.2005, a seguito della revoca dell' avv. Pinto quale Curatore del fallimento Edil Arp (pronunciata dal tribunale fallimentare in data 7.7.2005) il GD ha fissato il termine di giorni 10 dalla comunicazione della propria ordinanza per il deposito della documentazione afferente il fallimento ancora in possesso del curatore revocato e quindi il termine del 10.10.2005 per il deposito del conto della gestione, con udienza del 27.10.2005 per le osservazioni. A detta udienza l' avv. Pinto ha chiesto termine per integrare la documentazione depositata, all'esito delle osservazioni formulate dal nuovo curatore, avv. Trento.

Alla fine della integrazione documentale, attesa la mancata tenuta del libro giornale e la necessità di competenze contabili per la ricostruzione della contabilità del fallimento (che dura da oltre 15 anni) il GD, su richiesta espressa del Curatore, ha ritenuto di nominare un consulente per la ricostruzione contabile, individuandolo nel dott. Paese. Il dott. Paese è stato nominato quale ausiliario del curatore ex art. 32 L.F., come si evince dalla ordinanza del 13.1.2006 (la ricostruzione contabile si è resa necessaria non solo per consentire agli organi fallimentari di esprimere un

giudizio compiuto sul conto del curatore revocato ma anche per individuare un sicuro punto di partenza per la gestione del nuovo curatore) e dal verbale del 25.1.2006, in cui il GD conferiva al dott. Paese, sempre su richiesta del Curatore anche il ruolo di coadiutore fiscale del fallimento.

Nel corso dell' attività il GD ha conferito al dott. Paese le autorizzazioni necessarie a reperire presso terzi tutta la documentazione che non è stata rinvenuta in atti. In data 29.6.2006 l' ausiliario ha depositato la ricostruzione scritta della contabilità. Il giudice ha ritenuto la stessa completa (avendo riguardato tutti i profili assegnanti) ed esaustiva (avendo il consulente proceduto alla integrazione della documentazione in atti mediante acquisizione presso i terzi che sono entrati in contatto con il fallimento per rapporti di dare-avere).

Quindi ha proceduto alla fissazione della udienza, per consentire il contraddittorio sulla ricostruzione della contabilità operata dall' ausiliario del nuovo Curatore.

Da tutto ciò emerge quanto segue.

In primo luogo, non esiste alcun motivo di astensione, neanche facoltativa, del presente giudice.

La valutazione espressa in ordine alla ricostruzione contabile operata dal dott. Paese è stata resa nel medesimo giudizio (il giudice monocratico che emette l' ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. è il medesimo chiamato ad emettere, sulla scorta delle medesime risultanze istruttorie, la sentenza) e soprattutto è stata resa *rebus sic stantibus*.

Il giudice delegato ed il curatore, in assenza di specifiche competenze contabili, non potevano in alcun modo valutare la contabilità tenuta dal precedente curatore (peraltro non compendiata nella scritture contabili

prescritte) e sono ricorsi alla nomina di un commercialista che li ponesse nella condizione di interloquire compiutamente sul punto.

Il dott. Paese non è stato nominato CTU (d' altro canto si è nell' ambito di un subprocedimento all' interno del fallimento). In tal senso il dott. Paese non solo non ha indicato l' inizio delle operazioni peritali, ma neanche le ha comunicate al nuovo curatore, avendo il compito di operare come ausiliario di quest' ultimo e non come perito in senso tecnico.

Il contraddittorio con il curatore revocato va instaurato, ma solo ora, all' esito della ricostruzione contabile in atti, e tanto ha fatto il GD con la ordinanza del 29.6.2006.

In effetti talune delle osservazioni dell'avv. Pinto appaiono condivisibili: ad es. la differenza tra gli importi liquidati dal precedente GD e l' ammontare dei prelievi può essere imputabile alle maggiorazioni dovute dalle voci accessorie (quali ad es. per gli avvocati IVA e CPA).

Con riferimento ai prelievi che non risultano autorizzati (e neanche la banca ha prodotto le autorizzazioni documentali nonostante le reiterate richieste del dott. Paese) si ritiene di concedere all' avv. Pinto termine di giorni 20 dalla comunicazione della presente ordinanza per memorie e la eventuale produzione di ulteriori documenti che comprovino la esistenza (per i singoli prelievi individuati dal dott. Paese come non autorizzati) della relativa autorizzazione o quanto meno della ratifica successiva.

P.Q.M.

Concede all'avv. Pinto termine di giorni 20 dalla comunicazione della presente ordinanza per memorie ed eventuale deposito di ulteriore documentazione. Fissa la udienza del 29.11.2006 per la approvazione del rendiconto.

Si comunichi a mezzo fax.

Rossano, 10.10.0

TRIBUNALE DI ROSSANO
REGISTRATO IN CANCELLERIA
10 OTT. 2006
IL CANCELLIERE

IL GIUDICE
(dr. Federico COLUCCI)

(2)

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO
€ 14,00
00001739 00004EAF 00BTV00
00000815 13/09/2006 09:40:34
0001-00009 AC5D1D3EB9C98800

TRIBUNALE DI ROSSANO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
15 SET. 2006
Il Collaboratore di Cancelleria

Tribunale di Rossano Calabro

Sezione Fallimenti

Fallimento n.17/90: L'EDIL A.R.P.DI AN[illegible] O G. & C. SNC

Oggetto: Consulenza Tecnica d'Ufficio per la ricostruzione della contabilità della Curatela (Avv. Pinto) – Relazione integrativa.

Illustrissimo Signor Giudice Delegato Dott.ssa Federica Colucci.

il sottoscritto Roberto Paese, dottore commercialista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Cosenza, con studio in Cosenza alla Via Monte San Michele n.10/g, nella qualità di Consulente Tecnico d'Ufficio ex provvedimento di nomina del 13.01.2006 (notificato all'udienza del 25.01.2006) in ossequio all'incarico conferito e con riferimento al quesito integrativo formulato dalla SV Illustrissima nel provvedimento del 27.07.2006 produce la presente Relazione.

Il quesito integrativo citato, traendo spunto dal punto k) delle conclusioni della Prima Relazione (che riporta testualmente: "*la liquidazione degli interessi attivi tempo per tempo effettuata dalla Banca Commerciale Italiana, ove è stato tenuto il Libretto di Risparmio della Curatela, ha tenuto conto di date e valute delle operazioni finanziarie diverse da quelle effettive portate dalle ricevute rinvenute; ciò ha presumibilmente comportato pregiudizi alla Curatela nella liquidazione degli interessi attivi*"), è finalizzato all'accertamento della sussistenza di perdite patrimoniali da parte della curatela scaturenti dall'erronea liquidazione degli interessi attivi da parte della Banca citata tenutaria del Libretto di Risparmio.

Si deve necessariamente ribadire la premessa contenuta nella Prima Relazione in merito alla lacunosità della documentazione contenuta nei fascicoli d'ufficio tenuti presso Codesta Sezione Fallimenti e della altrettanto insoddisfacente documentazione acquisita dai terzi a seguito delle ripetute richieste dello scrivente; nella fattispecie oggetto del quesito integrativo. si precisa che la documentazione bancaria è risultata frammentaria ed incompleta in quanto per numerose operazioni finanziarie non è stato possibile acquisire le contabili/ricevute bancarie relative. Di conseguenza non è stato possibile effettuare numerosi riscontri fra le date delle operazioni bancarie e quelle di effettivo accredito ai fini dell'esame del calcolo degli interessi liquidato dalla Banca.

In merito alle operazioni bancarie attive effettuate da parte della Curatela deve precisarsi che le modalità di accredito dei canoni di locazione corrisposti dall'Amministrazione Provinciale sul Libretto di Risparmio, in origine, prevedevano che l'ente conduttore rendesse le somme relative ai predetti canoni disponibili presso la propria Tesoreria (tenuta dall'allora CaRiCaL, poi Carime) e che solo successivamente il Curatore (Avv. Pinto) con apposita disposizione di bonifico ne disponesse l'accredito sul Libretto intestato alla Curatela presso la Banca Commerciale Italiana; questa modalità di incasso avrebbe dovuto normalmente determinare in favore della Curatela che il calcolo degli interessi attivi fosse decorso dalla data della disposizione di bonifico effettuata dal Curatore, mentre si è potuto constatare che per le seguenti operazioni elencate in Tabella A la Banca tenutaria del Libretto abbia riconosciuto con ritardo – da 3 a 31 gg.valuta – la valuta attiva determinando così minori interessi attivi della Curatela di euro 201,70 (al lordo della ritenuta di legge).

Tabella A

				LIBRETTO BANCARIO CURATELA		GIORNI DI DIFFERENZA	INTERESSI
TIPO DOCUM.	DATA OPERAZIONE	VALUTA ORDINANTE	VALUTA BENEFIC.	VALUTA CURATELA	EURO Entrate		
Bonifico Carime	17.03.93	17.03.93	20.03.93	26.03.93	19.545,31	6	16,06
Bonifico Carime	06.11.96	06.11.96	06.11.96	04.12.96	19.541,18	28	78,70
Bonifico Carime	28.01.97	28.01.97	28.01.97	[illegible]	19.541,18	15	36,14
Bonifico Carime	22.04.97	22.04.97	28.04.97	29.05.97	19.540,92	31	66,39
Bonifico Carime	10.07.97	10.07.97	15.07.97	18.07.97	19.540,92	3	4,42
							E. 201,70

Successivamente, a far data dal mese di febbraio 1998, le somme bonificate per ordine del Curatore in favore della Banca Commerciale Italiana invece di essere direttamente accreditate sul Libretto di risparmio in esame giacevano infruttuosamente presso un conto transitorio della medesima Banca fino a quando il Curatore dava ulteriore disposizione di accredito sul Libretto della Curatela: questa giacenza infruttuosa ha determinato che la valuta di alcuni accrediti sia stata calcolata ai fini degli interessi attivi con un sfasamento da 8 a 29 gg.valuta determinando così minori interessi attivi della Curatela di euro 59,69 (al lordo della ritenuta di legge), per come si evince dalla Tabella B che segue.

Tabella B

				LIBRETTO BANCARIO CURATELA		GIORNI DI DIFFERENZA	INTERESSI
TIPO DOCUM.	*DATA OPERAZIONE*	*VALUTA ORDINANTE*	*VALUTA BENEFIC.*	*VALUTA CURATELA*	*EURO* *Entrate*		
Bonifico Carime	11.02.98	11.02.98	14.02.98	26.02.98	19.540,92	12	19,27
Bonifico Carime	07.05.98	07.05.98	12.05.98	20.05.98	19.540,92	8	11,78
Bonifico Carime	03.08.98	03.08.98	06.08.98	04.09.98	19.540,92	29	23,29
Bonifico Carime	16.10.98	16.10.98	21.10.98	29.10.98	19.540,92	8	5,35
							E. 59,69

In conclusione si può affermare che la Curatela a causa degli sfasamenti temporali predetti nell'assegnazione delle date valuta utili ai fini del calcolo degli interessi attivi da parte della Banca Commerciale Italiana ha subito minori interessi attivi per euro 261,39 (lordi), pari ad euro 190,81 netti delle ritenute di legge (27%); in merito alla responsabilità di questi pregiudizi subiti dalla Curatela deve precisarsi che gli interessi attivi non accreditati indicati nella Tabella A sono sicuramente da attribuirsi a ritardi/imprecisioni della Banca Commerciale Italiana, mentre quelli indicati nella Tabella B sono scaturenti dal ritardo con cui il Curatore dava l'ulteriore disposizione di accredito alla Banca Commerciale Italiana tenutaria del Libretto.

Ritenendo di aver esaustivamente svolto l'incarico conferito si rimane a disposizione per eventuali integrazioni e chiarimenti.

Rossano C. – Cosenza, 15 settembre 2006

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI COSENZA
DOTT. ROBERTO PAESE
ALBO N° 275
15-02-92

Dott. Roberto Paese

Visto, agli atti, ritenendo anti economica ma controversa sul punto. Procede il Curatore a richiedere la somma di € 201,70 con semplice raccomandata.
Rossano, 22.9.06

IL GIUDICE
(dr. Federica COLUCCI)

3

FALLIMENTO L'EDIL A.R.P. + 3
N. 17/90 R.F.

OGGETTO: RELAZIONE CON ALLEGATA DOCUMENTAZIONE (1 – 195).

12 DIC. 2005

Vol. 13-12-05

IL CANCELLIERE CT
(ANTONIO ARCOVITO)

12. DIC. 2005
IL CANCELLIERE CO
ANTONIO ARCOVIO

TRIBUNALE DI ROSSANO

Oggetto: Fallimento L'EDIL A.R.P. + 3 n. 17/90 R.F. **Adempimenti richiesti dal Curatore Avv. Serafino Trento all'udienza del 27-10-2005.**

Premesso che all'udienza di cui in oggetto il Curatore ha chiesto:

1. Deposito libro giornale della Curatela con l'esposizione delle varie operazioni di entrata ed uscita di volta in volta effettuate;
2. Fatture ed altra documentazione relative alle spese sostenute ed effettuate nel conto di gestione;
3. Indicazione delle date delle varie operazioni in entrata ed uscita effettuate.

Evidenziava, il Curatore, l'esistenza della documentazione in entrata a favore della Curatela, ma non le ricevute delle spese;

4. Evidenziava, inoltre, l'esistenza del provvedimento autorizzativo del Giudice Delegato, ma non la successiva documentazione di avvenuta erogazione di esse.

L'Avv. Pinto evidenziava:

A) tutte le operazioni erano state singolarmente prospettate, eseguite e relazionate analiticamente con il visto e/o riconoscimento autorizzativo del Giudice Delegato;

B) Le singole operazioni di incasso sono state relazionate specificatamente ed analiticamente;

C) Altrettanto dicasi per le varie operazioni di spesa, con indicazione delle date (giorno, mese ed anno).

Pertanto si depositano i documenti relativi alle varie operazioni di spesa espletate con le matrici degli assegni e delle fatture, come da indice (da 1 a 189).

Per mera completezza, l'Avv. Pinto, evidenzia che ogni singolo prelevamento effettuato sul libretto in essere presso la Banca Intesa di Corigliano Stazione (già Banca Commerciale) venivano relazionate analiticamente e specificamente anche dall'Istituto Bancario al Giudice Delegato (vedasi all. n. 190 - 191, quali esempi di comunicazione in essere nei faldoni del fallimento).

Tale incombenza dell'Istituto di Credito è stata conseguente alla direttiva impartita in tale senso dal Giudice Delegato alla Banca Commerciale (ora Banca Intesa).

L'Avv. Pinto rileva che il Giudice Delegato ha fatto eseguire accertamenti mirati dalla Guardia di Finanza di Corigliano – Schiavonea (vedasi relazione a firma del Maresciallo Antonio De Simone ed allegata ai numeri 192 - 195).

Rileva, inoltre, che alla citata relazione non sono state allegate le sommarie informazioni testimoniali esperite dal Maresciallo De Simone, dalle quali emerge la puntualità, precisione e correttezza nell'espletamento delle varie operazioni di incasso e di spesa.

Ribadisce, ancora una volta, la propria incondizionata collaborazione nell'ipotesi in cui il nominato Curatore, Avv. Serafino Trento, dovesse incontrare difficoltà conoscitive nell'espletamento delle sue funzioni.

Corigliano Calabro 6 dicembre 2005.

Avv. Francesco A. Pinto

Avv. Francesco Pinto

4

Il G.D.

- letti gli atti del procedimento e preso atto delle reiterate ricusazioni depositate dal curatore nei suoi confronti, considerato le opportunità, pur essendo state dichiarate le ricusazioni inammissibili, di consentire una più idonea possessione delle procedure, rimette gli atti al Presidente del tribunale per una diversa assegnazione del fallimento.

Reclamo

Visto, assegno il procedimento alla Dr.ssa Calvari di questo ufficio.
(Cfr. Ordinanza del Collegio.)

Tribunale di Rossano

Proc.n. 0017/90 R.G. Fallimento

Il Tribunale di Rossano riunito in Camera di Consiglio con i seguenti magistrati:

Dr. ssa Letizia Benigno Presidente

Dr. Salvatore Iulia Giudice

Dr. ssa Federica Colucci Giudice,

- letti gli atti della procedura fallimentare "Edilarp s.n.c" e preso atto dell'istanza presentata dal G.D. in data 02.12.04,
- ritenute sussistenti le ragioni di opportunità prospettate dal G.D.,

designa

come Giudice Delegato al fallimento la dr.ssa Federica Colucci e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Rossano 22 DIC. 2004

Il Presidente

(dr. ssa Letizia Benigno)

Depositata il 10/1/2005

Il Funzionario di Cancelleria

(Sig. Antonio Arcovio)

Cron. n. 14

Per presa visione

12-1-'05

Avv. Franco Pirro

TRIBUNALE DI ROSSANO

Proc. n. 17/90 R.F.

Il tribunale di Rossano riunito in camera di consiglio in persona di

dott. Franco Pasquariello — presidente

dott.ssa Ombretta Paini — giudice

dott. Salvatore Iulia — giudice relatore

- sciogliendo al riserva che precede;
- letti gli atti di causa ed in particolare la citazione del curatore del fallimento per il 20.4.2000 disposta dal giudice delegato in data 21.3.2000;
- visto il parere contrario espresso dal pubblico ministero;
- lette le relazioni del curatore del 21.12.99 e del 16.3.2000;

P. Q. M.

dichiara non luogo a provvedere in ordine alla citazione disposta dal giudice delegato sopra indicata e manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Rossano, 23.4.2003

il giudice estensore
(dott. Salvatore Iulia)

il presidente
(dott. Franco Pasquariello)

TRIBUNALE DI ROSSANO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi ... 2003
Il Collaboratore di Cancelleria
(Antonio Arcovio)

TRIBUNALE DI ROSSANO

E' copia conforme per uso notifica a :

1) avv.F.A.Pinto da Corigliano;

2-sig.PM sede.

Rossano,30.4.2003.

IL CANCELLIERE C1
Antonio Arcovio

AVV. FRANCESCO A. PINTO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
via Lucania n. 9
87065 CORIGLIANO STAZIONE (CS)
TEL. 0983/889755 - 360856147

TRIBUNALE DI ROSSANO

FALLIMENTO L'EDIL A.R.P. + 3, n. 17/90 R.F. - Tribunale di Rossano.

UDIENZA COLLEGIALE: 22-05-2007. 26-06-2002-

MEMORIA DIFENSIVA

PREMESSO

- che l'Avv. Francesco A. Pinto, del Foro di Rossano, è stato nominato curatore del fallimento l'Edil ARP + 3, con sentenza n. 17/90 R.F. del Tribunale di Rossano;
- che, a seguito dell'azione di cognizione promossa dai Pirri – Terzi, veniva emessa la sentenza n. 87/95;
- che detta sentenza, non condivisa dal curatore Avv. Pinto e su insistenza dello stesso, veniva impugnata presso la Corte d'Appello di Catanzaro;
- che la sentenza resa dalla Corte d'Appello n. 487/96, non veniva impugnata in Cassazione su iniziativa del Giudice Delegato, su parere difforme del curatore Avv. Pinto;
- che, nelle more, i Pirri – Terzi offrivano la somma di £ 500.000.000 (€ 258.228,45) quale transazione (rinuncia alle impugnative da parte della curatela), sebbene fossero risultati vittoriosi;
- che la proposta non veniva accettata, essendosi opposto il curatore Avv. Pinto;

- che nascevano incomprensioni fra il Giudice Delegato ed il curatore Avv. Pinto;
- che la presente fattispecie è stata trattata in un **precedente procedimento conclusosi in data 23-04-2003, con provvedimento di non luogo a provvedere su analoga richiesta** (allegato 1).
- che, a seguito dell'ennesima relazione datata 09-04-2004 e depositata il 14-04-2004 (allegato 2), il Giudice Delegato (Dott. Franco Pasquariello – Presidente del Tribunale di Rossano) *preso atto delle reiterate ricusazioni depositate dal curatore nei suoi confronti ... rimette gli atti al Presidente del Tribunale per una diversa assegnazione del fallimento*;
- che il Collegio era composto: Dott.ssa Letizia Benigno – Presidente; Dott. Salvatore Iulia – Giudice; Dott.ssa Federica Colucci – Giudice;
- che il succitato Collegio nominava nuovo Giudice Delegato la Dott.ssa Federica Colucci, il cui primo atto ha riguardato una richiesta di revoca del curatore del fallimento Avv. Francesco A. Pinto;
- che il Tribunale così composto: Dott.ssa Letizia Benigno – Presidente; Dott. Guido Romano – Giudice; Dott. Vincenzo Quaranta – Giudice, statuiva: ... *revoca il curatore fallimentare della EDIL ARP Avv. Francesco A. Pinto e nomina nuovo curatore l'Avv. Serafino Trento.*

Veniva evidenziato dal curatore revocato Avv. Pinto:

- che la relazione del Dott. Roberto Paese è stata fatta in violazione dei principi cardine del diritto: principio della difesa e del contraddittorio; nonché errata nei contenuti (errori parzialmente corretti con la relazione suppletiva del 15-09-2006, vedasi allegato 3).

Però, a seguito della originaria relazione senza data (depositata in data 29-06-2006 dal Dott. Paese) il Giudice Delegato Dott.ssa Federica Colucci ha segnalato le presunte irregolarità alla Procura della Repubblica in data 27-07-2006 (ancor prima della relazione suppletiva del 15-09-2006).

Il Giudice Delegato Dott.ssa Federica Colucci ha, inoltre, accertato e condiviso che *talune osservazioni dell'Avv. Pinto appaiono condivisibili; ad esempio la differenza tra* ~~per~~ *gli importi liquidati dal precedente Giudice Delegato e l'ammontare dei prelievi può essere imputabile alle maggiorazioni dovute dalle voci accessorie (quali ad esempio per gli avvocati IVA E CAP* (vedasi ordinanza datata 10-10-2006).

Inoltre, non si trova (né è riportata nell'indice degli atti del fascicolo d'Ufficio) la relazione datata 06-12-2005 depositata presso la Cancelleria fallimentare in data 12-12-2005 (allegato 4), con gli allegati da 1 a 195, da cui emerge che **tutte le operazioni contabili sono state autorizzate dal Giudice Delegato e liquidate con l'aggiunta degli oneri accessori (quali IVA, CAP), per come**

regolamentate *ex lege*.

Si ribadisce, **ancora una volta**, che ogni singola operazione contabile veniva trasmessa in copia dalla Banca **direttamente** alla Cancelleria fallimentare del Tribunale di Rossano, la quale, **vistata dal Giudice Delegato (previa verifica della ritualità e regolarità)**, veniva allegata agli atti del fallimento.

Ogni diversa affermazione è **calunniosa**.

Pertanto gli errori commessi dal Dott. Roberto Paese, hanno indotto in errore il Giudice Delegato Dott.ssa Federica Colucci. Infatti, la denuncia alla Procura della Repubblica porta la data del 27-07-2006; mentre già nella relazione suppletiva del 15-09-2006 vengono fatte alcune precisazioni sulle operazioni bancarie.

Viene completamente e totalmente disattesa dal Dott. Paese e dal Giudice Delegato la relazione (con annessa documentazione da 1 a 195) depositata in Cancelleria in data 12-12-2005 (riferimento all'allegato 4).

Infine, va evidenziato che l'Avv. Pinto ha chiesto al Giudice Delegato di essere coadiuvato da un Commercialista nell'espletamento dell'incarico.

Il Giudice Delegato ha sopravvalutato le professionalità (anche in campo commerciale) dell'Avv. Pinto, per cui ha rigettato la richiesta.

Pertanto si ribadisce (per come già evidenziato nel verbale

d'udienza del 13-12-2005) che eventuali errori formali sono imputabili al fatto, dichiarato e non contestato, che **il curatore revocato Pinto è un Avvocato, ma non un Commercialista**.

==========

Si conclude:

- accertare e dichiarare la nullità della perizia redatta dal Dott. Paese, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio;
- accertare e dichiarare che la perizia del Dott. Paese è errata nei contenuti;
- accertare e dichiarare che il Dott. Paese non ha tenuto in considerazione la relazione datata 06-12-2005 (depositata in Cancelleria in data 12-12-2005) con allegata documentazione (1-195);
- accertare e dichiarare che la Banca Commerciale (ora Banca Intesa) ha sempre comunicato direttamente al Giudice Delegato ogni operazione contabile (vedasi allegati alla succitata relazione depositata in data 12-12-2005);
- per l'effetto, dichiarare la nullità della perizia redatta dal Dott. Paese e dichiarare la regolarità del rendiconto, con ogni conseguenziale statuizione.

All'esito della pronuncia di codesto Collegio sulle suestese sollevate eccezioni e richieste, si riserva di ulteriormente richiedere, dedurre e produrre.

Corigliano Calabro 21 maggio 2007.

Avv. Francesco A. Pinto

Avv. Filuo Pinto

All. 1

TRIBUNALE DI ROSSANO

Proc. n. 17/90 R.F.

Il tribunale di Rossano riunito in camera di consiglio in persona di

dott. Franco Pasquariello — presidente

dott.ssa Ombretta Paini — giudice

dott. Salvatore Iulia — giudice relatore

- sciogliendo al riserva che precede;
- letti gli atti di causa ed in particolare la citazione del curatore del fallimento per il 20.4.2000 disposta dal giudice delegato in data 21.3.2000;
- visto il parere contrario espresso dal pubblico ministero;
- lette le relazioni del curatore del 21.12.99 e del 16.3.2000;

P. Q. M.

dichiara non luogo a provvedere in ordine alla citazione disposta dal giudice delegato sopra indicata e manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Rossano, 23.4.2003

il giudice estensore
(dott. Salvatore Iulia)

il presidente
(dott. Franco Pasquariello)

TRIBUNALE DI ROSSANO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi ... 30.4.2003 ...
Il Collaboratore di Cancelleria
(Antonio Arcovio)

TRIBUNALE DI ROSSANO

copia conforme per uso notifica a :

)avv.F.A.Pinto da Corigliano;

-sig.PM sede.

ossano,30.4.2003.

IL CANCELLIERE C1
Antonio Arcovio

All. 2

14. APR. 2004

IL CANCELLIERE C1
(ANTONIO ARCOVIO)

SIG. GIUDICE DELEGATO
TRIBUNALE DI ROSSANO

Il sottoscritto Avv. Francesco A. Pinto, curatore del fallimento della s.n.c. L'EDIL A.R.P. + 3, dichiarato con sentenza n. 17/90 Reg. Fall., espone quanto segue.

In data 23-03-2004 gli veniva comunicato decreto datato 23-03-2004 e depositato in pari data.

Veniva fatto riferimento ed evidenziato quanto segue:

1) relazione depositata dal curatore fallimentare il **21-11-2002**;
2) le ordinanze di vendita del **13-04-2000 – 15-01-2001 – 30-08-2001 – 28-05-2002**;
3) relazione depositata dal curatore fallimentare in data **31-01-2002**;
4) perizie di stima dei beni acquisiti al fallimento;
5) verbale di consegna dei beni oggetto della sentenza di questo Ufficio del 22-12-1994, confermata in Appello ed in Cassazione, da intendersi qui richiamato;
6) la sentenza di quest'Ufficio n. 465 del 19-10-1995;
7) giudizio di simulazione assoluta in corso fra la curatela fallimentare ed i Sigg.ri Selvaggi Gianfranco e Graziadio Carmelina;
8) rapporto depositato dalla G.G.F.F. di Rossano in data 14-08-2003 a seguito richiesta del 15-05-2003 (rapporto informativo n. 3517/26 del 09-08-2003 ed allegati);
9) indagini suppletive depositare dalla G.G.F.F. di §Rossano a seguito della richiesta del 10-09-2003 e 10-11-2002) rapporti

informativi n. 7723/26 del 07-11-2002, n. 8254/26 del 16-12-2002).

Per una chiara ed esaustiva risposta ai quesiti occorre ripercorrere gli atti di riferimento citati nel surriferito decreto datato **23-03-2004**.

- I -

Nella relazione di cui al punto 1) depositata il **21-11-2002** viene fatto riferimento alle seguenti relazioni, portanti le seguenti date:

relazione del 28-11-1997;

relazione del 20-12-1999;

relazione del 14-03-2000;

relazione del 18-05-2000;

relazione del 09-01-2001;

relazione del 28-09-2001;

relazione del 19-10-2001;

relazione del 15-11-2001;

relazione del 09-10-2002.

Pertanto la relazione del **31-01-2002** (riportata al punto3) del decreto), non è stata rinvenuta negli atti del curatore, nonché negli atti del fallimento.

Si riserva di relazionare, non appena ne verrà in possesso o ne prenderà cognizione.

- II -

In riferimento al punto 2) si rileva:

La **prima vendita** è stata disposta con decreto del **13-04-2000** ed effettuata in data **28-09-2000**, con esito negativo.

La **seconda vendita** è stata disposta con decreto del **15-01-2001** ed effettuata in data **03-05-2001**, con richiesta del curatore di *una ulteriore riduzione, per sollecitare i potenziali acquirenti ad avanzare le offerte di acquisto.*

E' stata **disposta** ed effettuata a **prezzo pieno**, con **esito negativo**.

La **terza vendita** è stata disposta con decreto del **30-08-2001** ed effettuata in data **06-12-2001**, con richiesta del curatore di *una ulteriore riduzione, per sollecitare i potenziali acquirenti ad avanzare le offerte di acquisto.*

E' stata **disposta** ed effettuata a **prezzo pieno**, con **esito negativo**.

La **quarta vendita** è stata disposta con decreto del **28-05-2002** ed effettuata in data **21-11-2002**, con richiesta del curatore di *una ulteriore riduzione, per sollecitare i potenziali acquirenti ad avanzare le offerte di acquisto.*

E' stata **disposta** ed effettuata a **prezzo pieno**, con **esito negativo**.

La **quinta vendita** è stata disposta con decreto del **15-05-2003** ed effettuata in due fasi: la prima per la data **23-10-2003**, a prezzo ridotto; la seconda e stata **disposta** per la data **27-11-2003** ed effettuata a **prezzo pieno**, con **esito negativo**.

In questa circostanza il Sig. Casciaro Giovanni con istanza depositata in data 15-10-2003 ha fatto richiesta di acquisto del bene.

E' stata comunicata l'eventuale accettazione da parte della curatela per la somma di € 26.000,00=.

Attualmente non è stato dato alcun riscontro da parte del Casciaro.

- III -

In relazione al punto 4) si precisa che l'Ing. Vincenzo Romio completava e depositava la relazione (individuazione dei beni e loro valore commerciale).

Tutti i beni, **per come riportato nella relazione del perito**, si appartenevano alla curatela, **non avendo riscontrato alcun atto pregiudizievole**.

Nella relazione datata **02-08-1996, depositata in data 05-08-1996,** veniva riportato testualmente:

E' venuto a conoscenza che un immobile di proprietà dei Sigg.ri GRAZIADIO CARMELINA E SELVAGGI GIANFRANCO, è stato acquistato dagli stessi nel biennio antecedente al fallimento, per cui ha inoltrato formale richiesta di nomina di un difensore per promuovere azione revocatoria fallimentare ... Alla stregua di quanto sopra, appare opportuno e conveniente, nell'interesse della massa dei creditori esperire la revocatoria fallimentare, ricorrendone tutti i presupposti di legge ... Alla stregua del tenore di detti atti, nonché della discordante e difforme perizia tecnica redatta dall'ing Vincenzo Romio, il sottoscritto curatore chiede che sia disposta la

convocazione del tecnico, per ulteriori e più approfonditi accertamenti in merito alle eccepite discordanze.

TRIBUNALE DI ROSSANO

5 AGO 1996

ILL.MO SIG. GIUDICE DELEGATO
TRIBUNALE DI ROSSANO

Il sottoscritto Avv. Francesco A. Pinto, curatore del fallimento della s.n.c. L'EDIL A.R.P. + 3, dichiarato con sentenza n. 17/90 Reg. Fall., fa presente alla S.V. quanto segue.

In data 7-3-1996 veniva depositata un'istanza del seguente tenore:

****** E' venuto a conoscenza che un immobile di proprietà dei Sigg.ri GRAZIADIO CARMELINA E SELVAGGI GIANFRANCO, è stato acquistato dagli stessi nel biennio antecedente al fallimento, per cui ha inoltrato formale richiesta di nomina di un difensore per promuovere azione revocatoria fallimentare.

Con provvedimento del 29-2-1996, gli veniva richiesto un approfondimento delle notizie e della documentazione relativa all'immobile, il cui atto pubblico è allegato alla succitata istanza.

Dall'atto pubblico risulta che l'immobile de quo è stato compravenduto per la somma di £ 80.000.000 (ottantamilioni), mentre la valutazione del perito nominato dal G.D. è di £ 855.400.000.000 (diconsi lire ottocentocinquantacinquemilioniquattrocentomila) (valutazione fatta nell'anno 1992).

Si trascrive, per opportuna conoscenza del G.D. la parte della relazione fatta dal tecnico e relativa a detto immobile:

>> Fabbricato con circostante corte recintata e terreno annesso in Corigliano Scalo località Ralla Via Nazionale costituito da 3 piani.

Denunciato all'UTE di Cosenza con Mod. N.8 n. 1564 Serie Mod. 97 n. 1246, 1247, 1248 e 1249.

Con riferimento al catasto terreni foglio n. 94, particella n. 38.

Il terreno annesso è riportato in catasto alla Partita n. 498, foglio 94, particella definitiva 147, are 12.10.

L'immobile è dotato di una corte di circa mq 540.

Il piano terra è costituito da n. 5 vani, servizi e disimpegno per una superficie complessiva di circa mq 386.

Il primo piano è costituito da n. 9 vani più servizi e disimpegno per una superficie complessiva di circa mq.

Ing. Romo
0337 / 98 885
12-11-96 avviso
tele tecnico

Visto al curatore perché conferisca con il G.D. alle ore 12 giorno 14.11.96. Si dispone altresì la convocazione dell'ING. ROMIO VINCENZO per tale data il G.D.
Si comunichi
Rossano 23.10.96

Per presa visione
31-10-96

In data 14-11-1996 il Perito Ing. Romio Vincenzo ebbe a dichiarare e sottoscrivere che la relazione era stata effettuata fino al 01-07-1988, più precisamente fino al biennio antecedente alla dichiarazione di fallimento della Ditta L'EDIL ARP.

Pertanto non è stato possibile percorrere l'azione revocatoria fallimentare, non essendo a conoscenza l'Ufficio della curatela delle vendite effettuate dalla Ditta fallita nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento.

- IV -

In relazione al punto 5) si evidenzia che la sentenza n. 87 del 22-12-1994, resa dal Tribunale di Rossano nella causa promossa dai Sigg.ri Pirri e Terzi (sfavorevole per la curatela) non era stata condivisa, per cui veniva proposto appello.

Nelle more venivano fatte dai Pirri – Terzi proposte transattive non accettate dall'Ufficio della curatela del fallimento.

Veniva resa sentenza n. 487/96 dalla Corte d'Appello di Catanzaro, confermativa della prima.

Avverso la sentenza sfavorevole della Corte d'appello di Catanzaro, il curatore chiedeva di esperire ricorso per Cassazione (richiesta non condivisa dal Giudice Delegato).

A seguito di diffida (a mezzo fax, prima; con telegramma, poi; da parte di Amantea Ferdinando) la curatela del fallimento esperiva

intervento ad adiuvandum **al ricorso principale proposto** da Amantea Ferdinando.

Il ricorso dell'Amantea **veniva dichiarato inammissibile** e, conseguentemente, gli effetti dell'inammissibilità si trasferivano anche nei confronti della curatela del fallimento.

Con verbale di consegna datato **24-02-1999** i beni, riferiti alla succitata sentenza, sono stati consegnati ai Sigg.ri Pirri e Terzi.

- V -

In ordine al punto 6) si precisa che la Sig.ra Scigliano Rita ha proposto giudizio di usucapione nei confronti della curatela del fallimento, il quale veniva definito con la sentenza n. 463/95 a favore della Scigliano, per cui è stato estromesso dalla vendita il bene.

- VI -

In riferimento al punto 7) si precisa che è stata proposta azione revocatoria fallimentare nei confronti dei Sigg.ri Selvaggi Gianfranco e Graziadio Carmelina.

Il giudizio è stato definito con la sentenza n. 785/97 (Tribunale di Rossano), con esito sfavorevole per la curatela del fallimento.

In data **12-05-2001** è stata proposta azione per simulazione (relativamente all'immobile denominato 'vecchio geometra'), dalla curatela del fallimento, contro i Sigg.ri Selvaggi Gianfranco e Graziadio Carmelina (Difensore della curatela – Avv. Antonio Campilongo).

Il giudizio è pendente presso il Tribunale di Rossano.

- VII -

In ordine ai punti 8) e 9), per una maggiore comprensione va rilevato quanto segue.

Con decreto del **09-12-1999**, il Giudice Delegato chiedeva alla Guardia di Finanza: *si accerti chi siano allo stato detenuti i beni.*

Con relazione del **16-02-2000** la Guardia di Finanza relazionava codesto Giudice Delegato.

Vi è convergenza informativa fra il succitato rapporto del **16-02-2000** e quello depositato dalla G.G.F.F. di Rossano in data **14-08-2003** a seguito richiesta del 15-05-2003 (rapporto informativo n. 3517/26 del 09-08-2003 ed allegati); indagini suppletive depositate dalla G.G.F.F. di Rossano a seguito della richiesta del 10-09-2003 e 10-11-2002; rapporti informativi n. 7723/26 del 07-11-2002, n. 8254/26 del 16-12-2002).

Per mera completezza espositiva si rileva che dalla relazione datata **09-01-2001, depositata in pari data**, emerge:

Da visura alla conservatoria dei registri (all. 1 pag. 368) risulta che sulle particelle 141 e 25 è stata costruita una villa unifamiliare Via Giovanni XXIII, n. 25, di proprietà Amantea Ferdinando, pignorata dalla BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.p.a. - SUCCURSALE DI COSENZA.

Tale villa risulta essere la vecchia abitazione di Amantera Ferdinando ... ***Chiede*** **(il curatore)**, ***comunque, che, attraverso gli***

organi di Polizia, sia accertato l'eventuale possesso in capo a terze persone dei beni della curatela, nonché (in caso siano in possesso di terze persone) disposizioni per l'acquisizione alla disponibilità della curatela del fallimento.

Tale richiesta è scaturita dal fatto che, informalmente, il curatore era venuto a conoscenza che il bene era stato acquistato da tale **Lanzillotta Luigi (perito tragicamente in una barberia di Corigliano Stazione)**, ma formalmente intestato ad altra persona/e.

Inoltre, dagli atti del fallimento non è emerso alcun incremento economico per la ditta fallita o per i suoi soci.

Lo stesso dicasi per **n. 6 (sei) appartamenti (con box e garage)**, nonchè per **l'immobile denominato 'vecchio geometra'** (il cui giudizio per simulazione è pendente davanti il Tribunale di Rossano, contro Selvaggi – Graziadio).

Anche in questo caso **non è emerso alcun incremento economico per la ditta fallita o per i suoi soci.**

Conclusivamente:

Domanda: è stata esercitata azione revocatoria relativa all'atto notarile del 20-03-1990 con cui la quota di proprietà della ditta fallita veniva alienata ai Sigg.ri Romano Mario e Liberata Cofone.

Risposta: non è stata esercitata azione revocatoria perché dalle risultanze del perito Ing. Romio Vincenzo *la relazione è stata effettuata fino al 01-07-1988, più precisamente fino al biennio*

antecedente alla dichiarazione di fallimento della Ditta L'EDIL ARP (punto III della presente relazione)

Domanda: è stata esercitata azione revocatoria relativa all'atto notarile del 07-03-1990 con cui la quota di proprietà di Rizzo Giorgio (già socio della ditta fallita) veniva alienato a Ida Nigro.

Risposta: non è stata esercitata azione revocatoria perché dalle risultanze del perito Ing. Romio Vincenzo *la relazione è stata effettuata fino al 1988, più precisamente fino al biennio antecedente alla dichiarazione di fallimento della Ditta L'EDIL ARP (punto III della presente relazione)*

Domanda: stato dell'azione di simulazione proposta contro Selvaggi – Graziadio, relativa all'immobile denominato 'vecchio geometra'.

Risposta: il succitato immobile è stato pignorato dalla Cassa di Risparmio ed era stata disposta la vendita.

Il Difensore della curatela è stato autorizzato ad esperire azione di sospensione dell'esecuzione.

Attualmente il giudizio (simulazione) è in istruttoria.

Seguirà specifica relazione appena sarà notiziato degli ulteriori sviluppi dal Difensore della curatela.

Non è stata esercitata azione revocatoria perché dalle risultanze del perito Ing. Romio Vincenzo *la relazione è stata effettuata fino al 01-07-1988, più precisamente fino al biennio antecedente alla*

dichiarazione di fallimento della Ditta L'EDIL ARP (punto III della presente relazione)

Domanda: risulta trascritta sull'immobile e se siano state promosse azioni giudiziarie nei confronti del detentore dell'immobile sito in c/da San Francesco alla via San Francesco d'assisi n. 73 di Corigliano Stazione.

Risposta: a seguito della relazione della Guardia di Finanza del 16-02-2000, con la quale il Maresciallo Antonio De Simone riportava quale occupante il Sig. Casciaro Giuseppe; nessuna disposizione o direttiva gli è stata impartita, tenuto conto del fatto che solo recentemente ha preso cognizione di questo documento.

Domanda: appartamento su due piani sito alla c.da Piano Caruso, località Cardoneto. A mezzo della Cancelleria, sia richiesto alla Guardia di Finanza, accertare se il bene immobile sia in possesso di terzi estranei alla curatela ovvero dei titolari della ditta dichiarata fallita, verificando se i detentori versino alcun corrispettivo per il suo godimento alla curatela fallimentare ovvero ne usufruiscano senza alcun titolo o vincolo.

Risposta: indagini sul punto sono state già effettuate dal Maresciallo Antonio De Simone ed erroneamente non riportate nella succitata relazione datata 16-02-2000. Il bene non ha

prodotto reddito ed è nella disponibilità della curatela del fallimento, per come già relazionato in precedenza.

Domanda: risulta trascritta sull'immobile e se siano state promosse azioni giudiziarie nei confronti della detentrice Anacoreta Anna dell'immobile sito in via in via Ospizio n. 25 per 1/9 dell'intero ceduto con atto preliminare di compravendita del 24-01-1995 alla Sig.ra Anacoreta Anna (nipote ex sorore del fallito Rizzo Giorgio) e nella disponibilità di quest'ultima.

Risposta: non risulta trascrizione sull'immobile perché dalle risultanze del perito Ing. Romio Vincenzo *la relazione è stata effettuata fino al 01-07-1988, più precisamente fino al biennio antecedente alla dichiarazione di fallimento della Ditta L'EDIL ARP (punto III della presente relazione).*

Inoltre le circostanze sopra evidenziate sono venute nella cognizione del curatore con il presente decreto datato 23-03-2004 e dall'esame della relazione della Guardia di Finanza datato 14-08-2003 e seguente.

ISTANZA:

Si reitera la richiesta, affinchè venga accertato, a mezzo degli organi di Polizia, se la *villa unifamiliare (vecchia abitazione di Amantea Ferdinando) Via Giovanni XXIII, n. 25, di proprietà Amantea Ferdinando, pignorata dalla BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.p.A. - SUCCURSALE DI*

COSENZA; sia stata acquistata da Lanzillotta Luigi (perito tragicamente in una barberia di Corigliano Stazione); sia stata intestata a persona/e diversa dallo stesso; vi sia stato un incremento economico per la ditta fallita o per i suoi soci.

Lo stesso accertamento viene formalmente richiesto per n. 6 (sei) appartamenti, con box e garage, sugli immobili costruiti dalla ditta fallita in località 'La Collinetta' di Corigliano Stazione; se siano stati acquistati da Lanzillotta Luigi (perito tragicamente in una barberia di Corigliano Stazione); siano stati intestati a persona/e diversa dallo stesso; vi sia stato un incremento economico per la ditta fallita o per i suoi soci.

Lo stesso accertamento viene formalmente richiesto per l'immobile denominato 'vecchio geometra' (valore dichiarato £ 80.000.000 - ottantamilioni; valore stimato dal perito £ 800.000.000 - ottocentomilioni); se sia stato acquistato da Lanzillotta Luigi (perito tragicamente in una barberia di Corigliano Stazione); sia stato intestato a persona/e diversa dallo stesso; vi sia stato un incremento economico per la ditta fallita o per i suoi soci.

Alla stregua di quanto sopra il sottoscritto curatore evidenzia di avere tempestivamente e puntualmente notiziato il Giudice Delegato di ogni attività riferita al fallimento, nonché di avere

seguito ed eseguito puntualmente le disposizioni e direttive ricevute.

Il sottoscritto resta a disposizione per eventuali esplicitazioni ed esecuzione delle direttive derivanti dalla presente relazione.

Corigliano Calabro 9 aprile 2004.

IL CURATORE

Avv. Francesco A. Pinto

Avv. Francesco Pinto

Tribunale di Rossano Calabro

Sezione Fallimenti

Fallimento n.17/90: L'EDIL A.R.P.DI AN[illegible]O G. & C. SNC

TRIBUNALE DI ROSSANO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
15 SET. 2006
Il Collaboratore di Cancelleria

Oggetto: Consulenza Tecnica d'Ufficio per la ricostruzione della contabilità della Curatela (Avv. Pinto) – Relazione integrativa.

All. 3

Illustrissimo Signor Giudice Delegato Dott.ssa Federica Colucci.

il sottoscritto Roberto Paese, dottore commercialista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Cosenza, con studio in Cosenza alla Via Monte San Michele n.10/g, nella qualità di Consulente Tecnico d'Ufficio ex provvedimento di nomina del 13.01.2006 (notificato all'udienza del 25.01.2006) in ossequio all'incarico conferito e con riferimento al quesito integrativo formulato dalla SV Illustrissima nel provvedimento del 27.07.2006 produce la presente Relazione.

Il quesito integrativo citato, traendo spunto dal punto k) delle conclusioni della Prima Relazione (che riporta testualmente: "*la liquidazione degli interessi attivi tempo per tempo effettuata dalla Banca Commerciale Italiana, ove è stato tenuto il Libretto di Risparmio della Curatela, ha tenuto conto di date e valute delle operazioni finanziarie diverse da quelle effettive portate dalle ricevute rinvenute; ciò ha presumibilmente comportato pregiudizi alla Curatela nella liquidazione degli interessi attivi*"), è finalizzato all'accertamento della sussistenza di perdite patrimoniali da parte della curatela scaturenti dall'erronea liquidazione degli interessi attivi da parte della Banca citata tenutaria del Libretto di Risparmio.

Si deve necessariamente ribadire la premessa contenuta nella Prima Relazione in merito alla lacunosità della documentazione contenuta nei fascicoli d'ufficio tenuti presso Codesta Sezione Fallimenti e della altrettanto insoddisfacente documentazione acquisita dai terzi a seguito delle ripetute richieste dello scrivente; nella fattispecie oggetto del quesito integrativo. si precisa che la documentazione bancaria è risultata frammentaria ed incompleta in quanto per numerose operazioni finanziarie non è stato possibile acquisire le contabili/ricevute bancarie relative. Di conseguenza non è stato possibile effettuare numerosi riscontri fra le date delle operazioni bancarie e quelle di effettivo accredito ai fini dell'esame del calcolo degli interessi liquidato dalla Banca.

In merito alle operazioni bancarie attive effettuate da parte della Curatela deve precisarsi che le modalità di accredito dei canoni di locazione corrisposti dall'Amministrazione Provinciale sul Libretto di Risparmio, in origine, prevedevano che l'ente conduttore rendesse le somme relative ai predetti canoni disponibili presso la propria Tesoreria (tenuta dall'allora CaRiCaL, poi Carime) e che solo successivamente il Curatore (Avv. Pinto) con apposita disposizione di bonifico ne disponesse l'accredito sul Libretto intestato alla Curatela presso la Banca Commerciale Italiana; questa modalità di incasso avrebbe dovuto normalmente determinare in favore della Curatela che il calcolo degli interessi attivi fosse decorso dalla data della disposizione di bonifico effettuata dal Curatore, mentre si è potuto constatare che per le seguenti operazioni elencate in Tabella A la Banca tenutaria del Libretto abbia riconosciuto con ritardo – da 3 a 31 gg.valuta – la valuta attiva determinando così minori interessi attivi della Curatela di euro 201,70 (al lordo della ritenuta di legge).

Tabella A

				LIBRETTO BANCARIO CURATELA			
[illegible]	DATA OPERAZIONE	VALUTA ORDINANTE	VALUTA BENEFIC.	VALUTA CURATELA	EURO Banca	GIORNI DI DIFFERENZA	INTERESSI
Bonifico Carime	17.03.93	17.03.93	20.03.93	26.03.93	19.545,31	6	16,06
Bonifico Carime	06.11.96	06.11.96	06.11.96	04.12.96	19.541,18	28	78,70
Bonifico Carime	28.01.97	28.01.97	28.01.97	12.02.97	19.541,18	15	36,14
Bonifico Carime	22.04.97	22.04.97	28.04.97	29.05.97	19.540,92	31	66,39
Bonifico Carime	10.07.97	10.07.97	15.07.97	18.07.97	19.540,92	3	4,42
							E. 201,70

Successivamente, a far data dal mese di febbraio 1998, le somme bonificate per ordine del Curatore in favore della Banca Commerciale Italiana invece di essere direttamente accreditate sul Libretto di risparmio in esame giacevano infruttuosamente presso un conto transitorio della medesima Banca fino a quando il Curatore dava ulteriore disposizione di accredito sul Libretto della Curatela: questa giacenza infruttuosa ha determinato che la valuta di alcuni accrediti sia stata calcolata ai fini degli interessi attivi con un sfasamento da 8 a 29 gg.valuta determinando così minori interessi attivi della Curatela di euro 59,69 (al lordo della ritenuta di legge), per come si evince dalla Tabella B che segue.

Tabella B

				LIBRETTO BANCARIO CURATELA		GIORNI DI DIFFERENZA	INTERESSI
TIPO DOCUM.	*DATA OPERAZIONE*	*VALUTA ORDINANTE*	*VALUTA BENEFIC.*	*VALUTA CURATELA*	*EURO* *Entrate*		
Bonifico Carime	11.02.98	11.02.98	14.02.98	26.02.98	19.540,92	12	19,27
Bonifico Carime	07.05.98	07.05.98	12.05.98	20.05.98	19.540,92	8	11,78
Bonifico Carime	03.08.98	03.08.98	06.08.98	04.09.98	19.540,92	29	23,29
Bonifico Carime	16.10.98	16.10.98	21.10.98	29.10.98	19.540,92	8	5,35
							E. 59,69

In conclusione si può affermare che la Curatela a causa degli sfasamenti temporali predetti nell'assegnazione delle date valuta utili ai fini del calcolo degli interessi attivi da parte della Banca Commerciale Italiana ha subito minori interessi attivi per euro 261,39 (lordi), pari ad euro 190,81 netti delle ritenute di legge (27%); in merito alla responsabilità di questi pregiudizi subiti dalla Curatela deve precisarsi che gli interessi attivi non accreditati indicati nella Tabella A sono sicuramente da attribuirsi a ritardi/imprecisioni della Banca Commerciale Italiana, mentre quelli indicati nella Tabella B sono scaturenti dal ritardo con cui il Curatore dava l'ulteriore disposizione di accredito alla Banca Commerciale Italiana tenutaria del Libretto.

Ritenendo di aver esaustivamente svolto l'incarico conferito si rimane a disposizione per eventuali integrazioni e chiarimenti.

Rossano C. – Cosenza, 15 settembre 2006

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI COSENZA
DOTT. ROBERTO PAESE
ALBO N°275
15-02-92

Dott. Roberto Paese

Visto, agli atti, ritenendo anti economica una controversa sul punto. Procede il Curatore a richiedere la somma di € 201,70 con semplice raccomandata.
Rossano, 22.9.06

IL GIUDICE
(dr. Federica COLUCCI)

All. 4

FALLIMENTO L'EDIL A.R.P. + 3
N. 17/90 R.F.

OGGETTO: RELAZIONE CON ALLEGATA DOCUMENTAZIONE (1 – 195).

12 DIC. 2005

Ud. 13-12-05

IL CANCELLIERE C1
(ANTONIO ARCOVITO)

12. DIC. 2005
IL CANCELLIERE C1
ANTONIO MARCOVIC

TRIBUNALE DI ROSSANO

Oggetto: Fallimento L'EDIL A.R.P. + 3 n. 17/90 R.F.
Adempimenti richiesti dal Curatore Avv. Serafino Trento all'udienza del 27-10-2005.

Premesso che all'udienza di cui in oggetto il Curatore ha chiesto:

1. Deposito libro giornale della Curatela con l'esposizione delle varie operazioni di entrata ed uscita di volta in volta effettuate;
2. Fatture ed altra documentazione relative alle spese sostenute ed effettuate nel conto di gestione;
3. Indicazione delle date delle varie operazioni in entrata ed uscita effettuate.

Evidenziava, il Curatore, l'esistenza della documentazione in entrata a favore della Curatela, ma non le ricevute delle spese;

4. Evidenziava, inoltre, l'esistenza del provvedimento autorizzativo del Giudice Delegato, ma non la successiva documentazione di avvenuta erogazione di esse.

L'Avv. Pinto evidenziava:

A) tutte le operazioni erano state singolarmente prospettate, eseguite e relazionate analiticamente con il visto e/o riconoscimento autorizzativo del Giudice Delegato;
B) Le singole operazioni di incasso sono state relazionate specificatamente ed analiticamente;
C) Altrettanto dicasi per le varie operazioni di spesa, con indicazione delle date (giorno, mese ed anno).

Pertanto si depositano i documenti relativi alle varie operazioni di spesa espletate con le matrici degli assegni e delle fatture, come da indice (da 1 a 189).

Per mera completezza, l'Avv. Pinto, evidenzia che ogni singolo prelevamento effettuato sul libretto in essere presso la Banca Intesa di Corigliano Stazione (già Banca Commerciale) venivano relazionate analiticamente e specificamente anche dall'Istituto Bancario al Giudice Delegato (vedasi all. n. 190 - 191, quali esempi di comunicazione in essere nei faldoni del fallimento).

Tale incombenza dell'Istituto di Credito è stata conseguente alla direttiva impartita in tale senso dal Giudice Delegato alla Banca Commerciale (ora Banca Intesa).

L'Avv. Pinto rileva che il Giudice Delegato ha fatto eseguire accertamenti mirati dalla Guardia di Finanza di Corigliano – Schiavonea (vedasi relazione a firma del Maresciallo Antonio De Simone ed allegata ai numeri 192 - 195).

Rileva, inoltre, che alla citata relazione non sono state allegate le sommarie informazioni testimoniali esperite dal Maresciallo De Simone, dalle quali emerge la puntualità, precisione e correttezza nell'espletamento delle varie operazioni di incasso e di spesa.

Ribadisce, ancora una volta, la propria incondizionata collaborazione nell'ipotesi in cui il nominato Curatore, Avv. Serafino Trento, dovesse incontrare difficoltà conoscitive nell'espletamento delle sue funzioni.

Corigliano Calabro 6 dicembre 2005.

Avv. Francesco A. Pinto

Avv. Francesco Pinto

		L. 1.000	APERTURA LIBRETTO
		L. 358.010.390	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
	-L. 2.400		SPESE BANCARIE
19/11/1991	-L. 2.420.000		CURATORE AVV. PINTO - parcella n. 25 del 21-11-1991 (/ 1 - 2)
	-L. 4.165		SPESE BANCARIE
		L. 2.707.592	INTERESSI
03/03/1992	-L. 1.000.000		AVV. GIUSEPPE FARINA - Matrice Assegno Banca Comm. N. 1203687413-06 (All. 3 - 6)
09/03/1992	-L. 1.500.000		ING. VINCENZO ROMIO - fattura n. 05/92 del 10-03-92 di £.1.500.000 (All.7 di 8)
		L. 37.845.000	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
22/05/1992	-L. 1.500.000		ING. VINCENZO ROMIO -Fattura n. 08/92 del 22-05-92 di £.1.500.000 (All.9 di 10)
24/06/1992	-L. 500.000		PERITO CAUSA CURATELA/STILGRESS (All. 11 di 12)
24/06/1992	-L. 500.000		AVV. ERSILIA MINISCI - Fattura n. 1 del 27-07-92 di £.500. (All.13 di 15)
22/07/1992	-L. 500.000		AVV. ERSILIA MINISCI- Fattura n. 02 del 27-07-92 di £.500 (All. 16 di 18)
22/07/1992	-L. 500.000		AVV. ERSILIA MINISCI - Fattura n. 03 del 27-07-92 di £.500.000 (All.19 di 21)
09/12/1992	-L. 2.349.824		PRELIEVO FISCALE LEGGE N. 392 DELL'8-8-1992 - Lette Banca Comm. Del 11-06-98 (All.22)
		L. 75.683.000	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
	-L. 4.165		SPESE BANCARIE
		L. 19.117.339	INTERESSI
28/01/1993	-L. 555.020		CURATORE AVV. PINTO-SPESE VIVE - Richiesta liquidazione spese del 14-12-92 di £.555.020 (All.23)
		L. 37.845.000	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
		L. 37.840.000	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
28/05/1993	-L. 9.680.000		CURATORE AVV. PINTO - parcella n. 214del 20-05-93 (All.24di 26)
26/07/1993	-L. 1.503.000		AVV. ERSILIA MINISCI - Fattura n. 3 del 28-07-93 di £.1.503.000 (All.27 di 29)
26/07/1993	-L. 1.500.000		ING. VINCENZO ROMIO - Fattura n. 13/93 del 27-07-93 di £.1.500.000 (All.30 di 32)
		L. 37.840.000	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
		L. 37.840.000	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
	-L. 4.165		SPESE BANCARIE
		L. 25.606.501	INTERESSI
01/02/1994	-L. 1.210.000		AVV. GIUSEPPE DONNANGELO - Parcella n. 2/94 del 01-94 di £.1.210.000 (All.33 di 34)
		L. 37.840.000	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
		L. 37.840.000	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
27/05/1994	-L. 23.800.000		DITTA "IL QUADRIFOGLIO" S.A.S - Fattura n. 06 del 18-05 di £.23.800.000 (All.35 di 37)
14/07/1994	-L. 36.571.080		DITTA "IL QUADRIFOGLIO" S.A.S - Fattura n. 08 del 04-07 di £.30.732.000 (All.38 di 40)
19/07/1994	-L. 5.540.000		CURATORE AVV. PINTO - Fattura n. 13 del 20-07-94 di £. 5.540.000 (All.41 di 42)
		L. 37.840.000	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
23/09/1994	-L. 498.160		ING. FAUSTO MARTIRE - Fattura n. 29 del 29-11-94 di £.481.160 (All.43 di 44)

		L. 37.840.000	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
21/12/1994	-L. 490.860		CURATORE AVV. PINTO - SPESE VIVE - Richiesta liquidazione spese di £.490.860 del 24-11-94 (All.45)
	-L. 4.165		SPESE BANCARIE
		L. 24.649.235	INTERESSI
22/02/1995	-L. 1.308.000		PERITO CAUSA CURATELA/STILGRESS-SALDO (Al..46 (49)
		L. 37.840.000	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
04/05/1995	-L. 36.828.561	L. 33.900.961	ING. VINCENZO ROMIO - Fattura n. 14/95 del 16-05-95 di £.33.900.961 (All.50 di 51)
04/05/1995		L. 2.927.600	AVV. GIOVANNI ZAGARESE - Fattura n. 43 del 18-05-95 di £.2.927.600 (All.52 di 55)
		L. 37.840.000	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
		L. 37.840.000	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
		L. 37.837.000	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
	-L. 4.165		SPESE BANCARIE
		L. 34.293.917	INTERESSI
		L. 37.837.000	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
20/03/1996	-L. 4.053.043		AVV. DEMETRIO VITERITTI/CAUSA STILGRESS - Istanza del 06-02-96 - Ordinanza del 12-03-96 - Richiesta del 13-03 96 - Matrice assegno n. 3502653112 del 20-03-96 (All.56 di 60)
		L. 37.837.000	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
08/07/1996	-L. 2.851.740		AVV. GIUSEPPE FARINA - Matrice Assegno circolare n. 3502653293 del 08-07-96 (All.61 di 62)
19/07/1996	-L. 3.021.740		AVV. GIUSEPPE FARINA - Matrice Assegno circolare n. 3502653350 del 19-07-96 (All.63 di 64)
		L. 37.837.000	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
04/09/1996	-L. 7.874.010		AVV. GIUSEPPE DONNANGELO - Fattura n. 08-96 del 04-(96 di £.7.874.010 - Assegno circolare n. 3503466639 del 04 09-96 (All.65 di 69)
		L. 37.837.000	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
04/12/1996	-L. 788.280		AVV. ERSILIA MINISCI - Matrice Assegno circolare n. 3302682571 del 04-12-96 (All.70 di 71)
	-L. 4.165		SPESE BANCARIE
		L. 42.731.551	INTERESSI
		L. 37.837.000	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
12/02/1997	-L. 34.098.175	L. 31.627.475	AVV. ALFONSO GUGLIELMINI - Matrice Assegno circolar n. 3701791365 del 12-02-97 (All.72 di78)
		L. 2.470.700	AVV. GIOVANNI ZAGARESE - Fattura n. 19 del 20-02-97 di £.2.471.011 - Matrice Assegno circolare n.3503467082 del 02-97 (All.79 di 82)
13/02/1997	-L. 16.334.485		AVV. GIOVANNI ZAGARESE - Fattura n. 18 del 20-02-97 di £.16.334.182 - Matrice Assegno n. 3701791395 del 13-02-9 (All.83 di 85)
		L. 37.836.500	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
26/06/1997	-L. 18.957.000		CURATORE AVV. PINTO - Fattura n. 04 del 27-06-97 di £.18.957.000 - Matrice Assegno n. 3702677673-06 (All.86 d 89)
26/06/1997	-L. 3.962.564		AVV. ALFONSO GUGLIELMINI - Bonifico Bancario del 8-07 97 di £. 40.535.017 - Assegno n. 3504008692 del 26-06-97 (All.90 di 97)
26/06/1997	-L. 3.442.266		AVV. ERSILIA MINISCI - Matrice Assegno circolare n. 3504008691 del 26-06-97 (All.98 di 103)

18/07/1997	-L. 40.539.017		AVV. CARLO DOVICO
		L. 37.836.500	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
11/09/1997	-L. 3.047.663		AVV. GIUSEPPE DONNANGELO - Fattura n. 13/97 del 11-I 97 di £.3.047.663 - Matrice Assegno n. 3504008784 del 11-I 97 (All104 di 107)
26/09/1997	-L. 2.333.460		AVV. ERSILIA MINISCI - Matrice Assegno n. 3504008785 d 26-09-97 (All.108 di 111)
17/10/1997	-L. 2.692.800		AVV. GIUSEPPE DONNANGELO - Matrice Assegno circol: n. 3504008836 del 17-10-97 - Fattura n. 15/97 del 17-10-97 (All.111 di 114)
17/10/1997	-L. 2.692.800		AVV. GIUSEPPE FARINA-Matrice Assegno circolare n. 3504008837 del 17-10-97 - Fattura n. 50 del 15-10-97 di £.2.692.800 (All.115 di 117)
		L. 37.836.500	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
	-L. 4.165		SPESE BANCARIE
		L. 27.177.681	INTERESSI
		L. 37.836.500	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
20/05/1997	-L. 18.568.500		ARCH. ANTONIO NASTASI - Fattura n. 2 del 11-05-98 di £.18.568.500 - Matrice Assegno circolare n. 3703048113 d 20-05-98 (All.118 di 120)
		L. 37.836.500	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
28/07/1998	-L. 12.862.000		ARCH. ANTONIO NASTASI - Matrice Assegno circolare n. 3703048158 del 28-07-98 di £.12.862.000 - Fattura n. 3 del 07-98 di £.12.862.000 (All.121 di 124)
		L. 37.836.500	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
		L. 37.836.500	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
	-L. 4.593.895		SPESE CAMPIONE FALLIMENTARE
26/11/1998	-L. 12.740.000		CURATORE AVV. PINTO - Fattura n. 16 del 01-12-98 di £.12.740.000 (All.125 di 126)
		L. 19.847.307	INTERESSI
	-L. 5.358.773		RIT. FISCALI
	-L. 2.500		BOLLO
	-L. 38.000		SPESE
	-L. 4.200		ASSICURAZIONE
05/01/1999	-L. 678.560		AVV. GIUSEPPE DONNANGELO - Parcella n. 01/99 del 1 01-99 di £.678.560 -Matrice Assegno circolare n.3305727 del05-01-99 (All.127 di 128)
05/02/1999	-L. 19.336.300		AVV. ALFONSO GUGLIELMINI - Matrice Assegno circolai 3703504431 del 05-02-99 di £.19.336.300 (All.129 di131)
10/03/1999	-L. 2.947.440		AVV. GIUSEPPE FARINA - Matrice Assegno circoalre n. 3505147245 del 10-03-99 di £.2.947.440 - fotocopia asseg di £.2.947.440 (All.132 di 136)
02/04/1999	-L. 13.710.352		AVV. GIOVANNI ZAGARESE - Fattura n. 26 del 08-04-99 £.13.710.350 - Matrice Assegno circolare n. 3703504489 02-04-99 (All.137 di 141)
19/04/1999	-L. 1.117.409		ARCH. ANTONIO NASTASI - Matrice Assegno circolare 3305727834 del 19-04-99 di £.1.117.409 - Fattura n. 04 de 05-99 di £.1.117.409 (All.142 di 144)
05/05/1999	-L. 12.852.000		CURATORE AVV. PINTO - Fattura n. 02 del 10-05-99 di £ 12.852.000 (All.145 di 148)
01/06/1999	-L. 14.619.957		AVV. ERSILIA MINISCI - fotocopia assegno n. 370360995 - Matrice assegno di £. 14.619.957 del 01-06-99 (All.149 152)
		L. 156.483.214	COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO

		L. 1.514.468	INTERESSI
	-L. 408.907		RIT. FISCALI
	-L. 2.500		BOLLO
	-L. 40.000		SPESE
	-L. 4.200		ASSICURAZIONE
28/04/2000	-L. 1.331.634		ING. VINCENZO ROMIO - Matrice assegno n. 330608845 del 28-04-00 di £.1.331.634 (All.153 di 156)
19/09/2000	-L. 1.921.490		GEOM. MARCO OTTOMANO - Matrice assegno n. 3306412845 del 19-09-00 di £.1.921.490 - Fattura n. 12 de 09-00 di £. 1.921.490 (All.157 di 160)
		L. 1.669.363	INTERESSI
	-L. 450.729		RIT. FISCALI
	-L. 2.500		BOLLO
	-L. 40.000		SPESE
	-L. 4.200		ASSICURAZIONE
20/04/2001	-L. 2.448.000		AVV. ANTONIO CAMPILONGO - Fattura n. 07 del 20-04-(£.2.448.000 - Matrice assegno n. 3506706691 del 20-04-0 £.2.448.000 - Fotocopia assegno (All.161 di 163)
23/04/2001	-L. 12.354.800		AVV. GIOVANNI ZAGARESE - Matrice assegno n. 3704475690 del 23-04-01 - Fattura n. 00029 del 03-05-01 Euro 6.380,72= (All.164 di 166)
29/06/2001	-L. 1.836.000		AVV. ANTONIO CAMPILONGO - Fattura n. 22 del 25-11-(3 1.836.000 - Matrice assegno n. 3307036658 del 29-06-01(All.167 di 169)

02/01/2002		680.798,71	CONVERSIONE IN EURO
02/01/2002		854,53	INTERESSI
02/01/2002	-230,73		RIT. FISCALI
02/01/2002	-1,29		BOLLO
02/01/2002	-20,64		SPESE
02/01/2002	-2,16		ASSICURAZIONE
31/01/2002	-597,02		AVV. ANTONIO CAMPILONGO (A.D.R. SCALISE)- Fattura n. 378 del 31-12-2001 di £.1.156.000 - Matrice assegno n. 4020121847-01 del 31-01-2002 (All.170 di172)
06/03/2002		50.793,02	AFFITTO COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO
15/03/2002	-1.264,29		AVV. ANTONIO GIOVANNI FUSARO - Matrice assegno n. 4040130327-12 del 15-03-2002- Fattura n. 08-2002 del 07-03-2002 di Euro 1.264,29 (All.173 di174)
15/04/2002		3.643,95	ENEL
18/12/2002		44.441,36	AFFITTO COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO
02/01/2003		768,79	INTERESSI
02/01/2003	-207,58		RIT. FISCALI
02/01/2003	-1,29		BOLLO
02/01/2003	-22,29		SPESE
02/01/2003	-2,16		ASSICURAZIONE
10/01/2003	-1.636,91		AVV. ANTONIO CAMPILONGO - Fattura n. 01 del 16-01-2003 di Euro 1.636,91 - Matrice assegno n. 4040921464-08 del 10-01-2003 (All.175 di176)
12/05/2003	-1.256,94		FATTURA GEOM. PALOPOLI MARIO DOMENICO - Parcella n. 04 del 26-04-2003 di Euro 1.256,94 (All.177)
05/06/2003	-3.972,81		AVV. ANTONIO CAMPILONGO - Fattura n. 09 del 27-05-2003 di Euro 3.972,81 (All.178 di 179)
30/04/2004	-1,29		SPESE
30/04/2004	-2,16		ASSICURAZIONE
30/04/2004	-2,16		ASSICURAZIONE
30/04/2004		143,24	INTERESSI
30/04/2004	-16.078,30		AVV. ANTONIO GIOVANNI FUSARO - Fattura n. 9 del 28-04-2004 di Euro 16.078,30 - Matrice assegno n. 9183212352-02 del 30-04-2004 (All.180 di182)
09/09/2004	-8.988,52		AVV. VITTORIO SCIGLIANO - Matrice assegno n. 9181928425-07 del 09-09-2004 di Euro 8.988,52 - Prelevamento da deposito a risparmio del 09-09-2004eseguito in pari data - Fattura n. 18 del 07-09-2004 di Euro 8.988,52 (All.183 di 186)
12/10/2004	-2.674,80		ARCH. ANTONELLA MERINGOLO - Fattura n. 06 del 11-10-2004 di Euro 2.674,80 (All.186)
04/03/2005	-1,29		SPESE
04/03/2005	-2,16		ASSICURAZIONE
04/03/2005		3.427,83	INTERESSI
04/03/2005	-250,00		AVV. ANTONIO CAMPILONGO - Fattura n. 06 del 08-03-2005 di Euro 250,00 - Fotocopia assegno n. 9181324119-06 del 04-03-2005 (All.187 di 189)